Con decreto del 22 Dicembre 2010, il Ministero per le Politiche Agricole ha determinato i criteri e le modalità per la concessione di contributi in favore delle iniziative concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento nazionale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61.

Beneficiari
Consorzi di tutela incaricati dal Ministero delle Politiche Agricole e organismi a carattere associativo operanti nel settore della promozione.

Campo di intervento progetti

Il campo di applicazione delle attività per le quali sono concessi dei contributi dovrà riguardare le seguenti categorie di iniziative:

a) iniziative di promozione e valorizzazione riguardanti la partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni, realizzazione di interventi, da parte di Consorzi di tutela incaricati dal Ministero della politiche agricole alimentari e forestali, da organismi di carattere associativo operanti per la valorizzazione dell'immagine e per il miglioramento della qualità dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite;

b) iniziative riguardanti la salvaguardia dell'immagine e la tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale, predisposte da Consorzi di tutela incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché da altri organismi di carattere associativo, che svolgono attività di tutela, salvaguardia dell'immagine e valorizzazione, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti nel settore dei prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali.

Agevolazioni
Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui programmi presentati dagli organismi interessati non potranno superare l'importo massimo del 90% dell'importo richiesto dal soggetto proponente fatte salve le percentuali più basse stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Si tratta comunque di un importo massimo di contributo per ogni singola istanza di euro 80.000,00 per quelle concernenti la lettera a) e di euro 270.000,00 per quelle concernenti la lettera b) di cui al punto precedente.

Presentazione delle domande

Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione delle iniziative di cui alle lettere "a" e "b" devono pervenire al Ministero, pena l'esclusione, entro il 1° marzo di ogni anno, in duplice copia. Le istanze devono riferirsi espressamente, pena l'esclusione, ad una delle due

categorie di iniziative e devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale per lo Sviluppo Agroalimentare e della Qualità – SAQ VII – Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Scadenza
1 Marzo 2011. Dal 2012 le istanze vanno presentate entro il primo marzo di ogni anno.

Fonte
GURI n. 16 del 21 Gennaio 2011.